

## PARTE PRIMA

***Ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali***

ORDINANZA CONSIGLIO DI STATO (SEZIONE SECONDA) 25 - 28 gennaio 2022, n. 389

**Ricorso elettorale in appello n. R.G. 10232/2021 proposto da Giuseppe Longo c/altri e nei confronti di Regione Puglia e altri.**

N. 10232/2021 REG.RIC.

Pubblicato il 28/01/2022

N.00389\_2022 REG.PROV.CAU.  
N. 10232/2021 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Il Consiglio di Stato****in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 10232 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Giuseppe Longo, rappresentato e difeso dagli avvocati Ida Maria Dentamaro, Gennaro Terracciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Gennaro Terracciano in Roma, piazza San Bernardo, n. 101;

***contro***

Vito De Palma, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Ancora, Sabina Ornella Di Lecce, Gianluigi Pellegrino, Gianluca Prete, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Michele Mazzarano, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Cecinato, Luisa Torchia, Gabriele Sabato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

N. 10232/2021 REG.RIC.

difeso dagli avvocati Rossana Lanza, Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Delegazione Romana Regione Puglia in Roma, via Barberini n.36;

Francesco La Notte, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicolò Mastropasqua, Aristide Police, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;

Ruggiero Mennea, Popolari con Emiliano, Mario Pandinelli, non costituiti in giudizio;

*e con l'intervento di*

ad opponendum:

Carmelo Grassi, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierluigi Balducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per la revoca*

dell'ordinanza cautelare n. 33/2022 di rigetto della domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza parziale n. 466/2021 del 13.3.2021 del TAR Puglia, Bari, Sez. III, del dispositivo n. 1777/2021 del 01.12.2021 del Tar Puglia, Bari, Sez. III, e della sentenza n. 1822/2021 del 06.12.2021 del TAR Puglia, Bari, Sez. III, con riproposizione della domanda cautelare respinta.

Vista il ricorso presentato;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Vito De Palma e di Michele Mazzarano e di Regione Puglia e di Francesco La Notte;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2022 il Cons. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti gli avvocati Ida Maria Dentamaro, Gennaro Terracciano, Gianluigi Pellegrino, Anna Bucci e Ruggero Frascaroli;

Dato atto che, nell'odierna discussione in camera di consiglio, è emerso pacificamente tra le parti che la materiale esecuzione della sentenza appellata è

N. 10232/2021 REG.RIC.

avvenuta in data successiva alla pubblicazione dell'ordinanza del 13 gennaio 2022, n. 33.

Dato atto che quell'ordinanza è sorretta formalmente da due autonomi capi motivazionali, uno attinente al periculum, l'altro attinente al fumus e che, nonostante la tendenziale prevalenza in sede cautelare dei profili afferenti al periculum, avverso l'altro capo motivazionale non sono stati prospettati autonomi profili revocatori;

Ritenuto, in via dirimente, che, anche a prescindere dalle predette considerazioni, comunque il collegio non ravvisa in questa sede cautelare la sussistenza dei presupposti per la modifica dell'attuale assetto consiliare, indipendentemente dalla data in cui esso è stato costituito;

Ritenuto, infatti, che assume particolare rilievo la circostanza che è già stata fissata l'udienza per la trattazione del merito al 29 marzo 2022 e che non vi sarebbe comunque ragionevole possibilità di anticipare tale data;

Considerato, in ragione della specificità della vicenda, di dover disporre la compensazione delle spese di lite della presente fase processuale;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) disattende l'istanza proposta, restando per l'effetto ferma la data dell'udienza pubblica già fissata al 29 marzo 2022.

Compensa le spese della presente fase processuale.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Ermanno de Francisco, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Giovanni Sabato, Consigliere

N. 10232/2021 REG.RIC.

Carla Ciuffetti, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Fabrizio D'Alessandri**

**IL PRESIDENTE**  
**Ermanno de Francisco**

IL SEGRETARIO